

Unione Province d'Italia



UPI

Conversione in Legge del DL 8 Aprile 2013, n.35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

EMENDAMENTI

Roma, 19 aprile 2013

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Al comma 1 sostituire le parole “nel corso del 2013” con le parole “dal 1^ gennaio 2013”

Al comma 1 sostituire le parole “delle province in favore dei comuni” con le parole “tra gli enti locali”

Al comma 1 dell'articolo aggiungere il seguente periodo: “gli importi eventualmente non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province”

Motivazione:

il primo emendamento mira a chiarire che l'allentamento del patto per il 2013 viene computato su tutti i pagamenti effettuati (a valere sempre su debiti 2012) dal 1^ gennaio.

Il secondo emendamento mira a correggere una modalità parziale di pagamenti di debiti certi, che non sussistono solo da province a comuni, ma anche da provincia a provincia, da comune a provincia, ecc.

Il terzo emendamento proposto ha la finalità di rendere disponibile l'eventuale quota dei 5 miliardi non utilizzata finalizzandola all'abbattimento degli obiettivi 2013 di patto di stabilità interno per gli enti locali.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Al comma 2 sostituire le parole “di cui al comma 1” con le parole “in conto capitale relativi al 2013”

MOTIVAZIONE:

L'emendamento, strettamente connesso agli emendamenti di cui al comma 1, sottolinea l'esigenza che l'allentamento del patto di stabilità interno operi su tutti i pagamenti di parte capitale sostenuti a partire dal 1[^] gennaio 2013.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Al comma 4, le parole “le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.” Sono sostituite dalle parole “le stesse accertano la responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo pagamento”

MOTIVAZIONE

La sanzione prevista al comma 4 appare pesante e non congrua rispetto alla complessità dell’operazione richiesta, peraltro in tempi assai stretti. Una sanzione così spropositata rischia di favorire la limitazione allo strumento anziché un acceleratore.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Comma 5, eliminare le parole “nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque,”

MOTIVAZIONE:

il limite imposto con riferimento alla disponibilità di tesoreria è fortemente limitativo, e rischia di produrre effetti in controtendenza rispetto agli obiettivi del decreto in esame, che sono quelli invece di liberare risorse quanto prima possibile alle imprese per favorire il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e dei fornitori.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Al Comma 7 dopo le parole “di parte corrente” aggiungere le parole “ e di parte capitale”

MOTIVAZIONE

Non si comprende il motivo per il quale gli enti locali possano ricevere trasferimenti da parte delle Regioni solo per la parte corrente, poiché una parte importante dei residui è anche di parte capitale.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Al Comma 8 aggiungere alla fine del comma il seguente capoverso: “La ripartizione di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Regionali”

MOTIVAZIONE

Si chiede che la ripartizione degli spazi finanziari che le Regioni potranno mettere a disposizione per il pagamento dei residui di parte capitale in favore degli enti locali sia concertata a livello territoriale.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Al comma 9 eliminare l'ultimo capoverso.

MOTIVAZIONE

Gli enti che ricorrono all'anticipazione di tesoreria sono già gravati dai correlati oneri e obblighi di restituzione, secondo le norme vigenti.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Al comma 15 sostituire le parole “entro 30 giorni” con le parole “entro 60 giorni”

MOTIVAZIONE

Occorre fornire maggior tempo agli enti locali per la predisposizione del nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, poiché tale piano deve essere approvato dal consiglio dell'ente.

Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)

Sopprimere il comma 17

MOTIVAZIONE

Per gli enti che accedono al fondo, l'applicazione anticipata al 2013 del fondo svalutazione crediti, addirittura al 50% appare un elemento che compromette seriamente la possibilità degli enti di sbloccare il pagamento dei debiti, ovvero rischia di determinare la rinuncia all'accesso al fondo stesso.

Art. 2 (pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

Al comma 6 dopo le parole “residui passivi” inserire le parole “in via prioritaria di parte capitale”

Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente capoverso: “Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti”

MOTIVAZIONE

Occorre che lo sblocco dei residui passivi verso gli enti locali sia orientato a privilegiare la parte relativa agli investimenti, e che comunque la suddivisione delle somme che vengono pagate agli enti locali sia con essi concertata.

Art. 2 (pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

Riformulare il comma 7 nel modo seguente:

“7. L’ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell’articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: “L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1000 milioni di euro per l’anno 2012, di 1800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 1000 milioni di euro per l’anno 2014. Per gli anni 2013 e 2014 l’esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province”

Motivazione:

Si ritiene necessario, al fine di non disperdere le potenzialità di attrazione dei fondi comunitari da parte di comuni e province, utilizzare i fondi stanziati anche per comuni e province nella quota di cofinanziamento nazionale, non facendoli pesare sul loro patto di stabilità interno.

Art. 2 (pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9.bis All’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 122 dopo le parole “nell’anno 2013” sono inserite le seguenti “e 2014”

b) al comma 122, le parole “importo complessivo di 800 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti “importo complessivo di euro 1.272.006.281 per ciascun anno”

c) al comma 123 le parole “200 milioni di euro” e le parole “600 milioni di euro” sono rispettivamente sostituite da “318 milioni di euro” e “954 milioni di euro”; dopo la parola “comuni” sono aggiunte le seguenti “di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti”

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei residui passivi in conto capitale, certi, liquidi ed esigibili.

All’onere del presente comma si provvede con il fondo di cui al comma 10, dell’art.1, della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”

MOTIVAZIONE

L’emendamento – concordato con le Regioni ed Anci - è finalizzato a rafforzare il patto di stabilità verticale incentivato di cui ai commi 122 – 125 dell’art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228 al fine di incrementare il beneficio derivante dallo sblocco dei pagamenti e della conseguente immissione di liquidità a favore delle imprese, attraverso un ulteriore stanziamento di 472 milioni per il patto di stabilità verticale incentivato (che peraltro non incide né su indebitamento netto né sul fabbisogno oltre al fatto che le risorse sono destinate alla riduzione del debito delle regioni) che permetterebbe di incrementare la liquidità immessa nel sistema a favore delle imprese grazie all’effetto moltiplicatore del meccanismo di funzionamento del patto di stabilità verticale incentivato (risorse messe a disposizione delle Regioni pari a €1,272 miliardi - risorse aggiuntive da parte delle regioni 254 milioni); ridurre i residui passivi nei bilanci degli enti locali.–Un ulteriore effetto propulsivo si avrebbe con la previsione del meccanismo anche sul 2014 per almeno lo stesso importo di 1,272 miliardi, un allargamento dell’orizzonte temporale permetterebbe così una proficua programmazione dei pagamenti da parte degli enti locali consentendo di uscire da una fase di continua urgenza finanziaria e mettere a disposizione delle imprese risorse 1,526 miliardi di euro senza alcun impatto su indebitamento netto e fabbisogno.

Art.5 (pagamento dei debiti delle amministrazioni dello Stato)

Alla fine del comma 1 inserire il seguente capoverso:

“L’elenco dei debiti scaduti del Ministero dell’Interno comprende anche i debiti nei confronti delle Province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capitale”

MOTIVAZIONE

Come già accertato dalla Corte dei Conti, occorre che nella ricognizione dei Ministeri, come prevista dall’articolo 5, vengano inclusi anche i debiti del Ministero dell’Interno nei confronti delle Province relativi a trasferimenti erariali correnti e di parte capitale ancora non assegnati. La somma è attualmente attestata a 2,5 miliardi di euro.

Art. 6 (Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Al comma 9 sostituire le parole “30 giugno” con le parole “30 settembre”

MOTIVAZIONE

Se non si conoscono le assegnazioni di spazi finanziari e dunque fino all'esaurimento della procedura prevista per l'accesso al fondo – sezione enti locali – (fine settembre) appare impraticabile la comunicazione ai creditori entro il 30 giugno.

Art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

Al comma 2 eliminare ultimo capoverso

MOTIVAZIONE

La sanzione pecuniaria per la mancata registrazione alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti appare eccessiva in capo al dirigente.

Art. 10 (Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 7,

- al primo periodo le parole "1200 milioni" sono sostituite con le parole "800 milioni"
- al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

- dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.";

- dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente : "Per le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio 2013/2015. All'esito positivo della pronuncia da parte della Sezione regionale della corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'Economia e finanze, con proprio decreto , provvede alla conseguente copertura finanziaria a valere sul proprio bilancio"

b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 del presente decreto (da riformulare in coerenza con il nuovo importo di 800 milioni)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede, per 400 milioni, mediante....."

1.ter. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .

MOTIVAZIONI:

Il taglio imposto alle Province è iniquo e insostenibile. Viene imposta una riduzione di oltre il 30% dei consumi intermedi degli enti, e ciò mette a serio rischio la funzionalità e l'operatività in settori fondamentali quali manutenzione di scuole (5000 edifici scolastici), strade (130 mila Km), centri per l'impiego (550) nonché la manutenzione dei territori e la difesa dai rischi idrogeologici. Il taglio per il 2013 mette anche a

serio rischio l'ordinaria amministrazione come ad esempio il pagamento degli stipendi. Occorre che il taglio venga ridotto in maniera significativa. (l'emendamento è privo di copertura che dovrà essere individuata dal Parlamento, e sulla base della quale dovrà essere ridefinita la tabella di cui all'allegato 3)

L'emendamento provvede, inoltre, a garantire la sostenibilità del taglio per le Province che hanno proceduto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL (pre-dissesto). Infatti il taglio delle risorse come previste dal decreto spending review impone una rimodulazione dei piani di riequilibrio presentati dalle Province ai sensi del nuovo articolo 243 bis del TUEL, rimodulazione che tenga conto della già esistente difficoltà in ordine agli equilibri di bilancio che hanno portato alla presentazione del piano. In caso di esito positivo da parte della Corte dei Conti, nella quale si accerta lo stato di pre-dissesto, gli oneri residui dalle mancate riduzioni vengono poste a carico del bilancio statale.

Art. 10 (Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) All’articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2 BIS. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legge. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3 sexies dell'art. 4 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95.”

MOTIVAZIONI:

Le province, interessate dal processo di riordino di cui all'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, si trovano loro stesse in una situazione di indeterminatezza in considerazione da un lato della prevista riorganizzazione su base territoriale, dall’altro anche dell’incertezza delle funzioni che alle stesse saranno attribuite alla fine del periodo transitorio previsto dall'articolo 17 comma 10 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95.

In tale situazione, diventa ovviamente impraticabile la possibilità, prevista dal comma 1 dell’art. 4 del DL 95/2012, di collocare sul mercato le quote societarie a fronte di affidamenti quinquennali, mentre la via della liquidazione delle società strumentali entro il 31 dicembre 2013 diventerebbe una strada obbligata.

Peraltro, si evidenzia come, nella prospettiva della trasformazione delle province in seguito al processo di riordino che sarà stabilito dal legislatore, può essere avviata una ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, sia per la gestione di servizi in forma associata sia per la gestione di servizi a supporto dei comuni.

Art. 10 (Modifiche al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente

“4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato”

MOTIVAZIONI

L'eliminazione della norma indicata consentirebbe di risolvere l'annosa questione dell'IPT Imposta Provinciale di Trascrizione, che viene riscossa dalle Province secondo una maggiorazione variabile proporzionale alla cilindrata del veicolo, ma che nelle Province autonome, in virtù della loro ampia autonomia finanziaria, viene mantenuta a quota fissa, determinando una migrazione delle società di noleggio in quei territori, attraverso lo spostamento fittizio della loro sede legale. Ciò crea abuso di diritto e spostamento dei gettiti legati al veicolo (tassa proprietà, ipt ed rcauto) sul territorio, a discapito delle province situate nelle regioni a statuto ordinario.

Il venir meno della indicazione nel dm alla tariffa fissa, consente di ripristinare una equa ed equilibrata destinazione del gettito di tale tributo.

Dopo l'art.10 aggiungere il seguente

Art. 10 – bis (disposizioni ulteriori in materia di enti locali)

1. Per le Province le sanzioni di cui all'articolo 7 del dlgs. 149/2011 non si applicano nel caso in cui il comparto abbia rispettato gli obiettivi del di patto di stabilità interno assegnato al comparto Province.

(VERSIONE A)

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 le Province, nel caso in cui l'intero comparto abbia raggiunto un surplus positivo rispetto all'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso assegnato, portano in riduzione dell'obiettivo di comparto per l'anno successivo tale surplus. Il Ministero dell'Economia, con proprio decreto, provvede ad aggiornare conseguentemente le percentuali di cui al comma 2, articolo 31 della legge n.183/2011.

(VERSIONE B)

1. Per le Province la sanzione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del dlgs 149/2011 si applica nel limite del 3% delle entrate correnti registrate nell'anno precedente, solo nel caso in cui il comparto Province abbia conseguito l'obiettivo complessivo assegnato.

(VERSIONE C)

2. E' soppresso l'articolo 1, comma 443, della legge 228/2012. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sostituire le parole "nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale" con le seguenti:"compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili"

3.Al comma 4 dell'articolo 147-quater del dlgs 267/2000 come introdotto dal dl 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, si aggiungono nei tempi previsti dal dlgs 118/2011.

4. In deroga al dlgs 267/00 (TUEL), le province possono applicare l'avanzo di amministrazione deliberato alla previsione di bilancio in presenza di riduzioni di trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti dall'erario, al fine di assicurare il pareggio di bilancio. In tale ipotesi l'avanzo di amministrazione applicato costituisce entrata valida ai fini del calcolo degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno

MOTIVAZIONI comma 1

A seguito dei tagli le difficoltà finanziarie delle Province si riverberano sugli equilibri di parte corrente e di conseguenza anche sulla effettiva possibilità di raggiungere gli obiettivi di patto assegnato. Il mantenimento della sanzione che determina l'obbligo, per l'ente interessato, di un versamento all'erario di una cifra pari allo sforamento determina, di fatto, una insostenibilità degli equilibri per l'anno 2013. E' assolutamente indispensabile dunque, per non aggravare la già precaria situazione di tali province, riportare a sostenibilità l'onere della sanzione

Versione A: si esclude l'applicazione di qualsivoglia sanzione agli enti inadempienti nel caso in cui il comparto sia risultato complessivamente rispettoso dell'obiettivo assegnato.

Versione B: si prevede che l'eventuale surplus generato dall'intero comparto venga portato in detrazione dell'obiettivo assegnato per l'anno precedente, con conseguente rimodulazione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media

Versione C: si prevede, nel caso in cui il comparto province abbia conseguito l'obiettivo complessivamente assegnato, che le province eventualmente inadempienti paghino una sanzione commisurata allo sforamento, ma solo nei limiti del 3% delle entrate correnti.

MOTIVAZIONI comma 2

L'emendamento mira ad eliminare la norma che obbliga a destinare i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili solo ed esclusivamente alla copertura di spese di investimento, ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito. Tale norma di fatto comprime fortemente la possibilità di utilizzare tali risorse, qualora altre non siano rinvenibili, come intervento straordinario a salvaguardia degli equilibri di bilancio, in modo da evitare le procedure di dissesto finanziario. Di conseguenza si propone di modificare anche il TUEL

MOTIVAZIONI comma 3

Occorre, vista la mancanza degli schemi di bilancio, coordinare l'applicazione del bilancio consolidato secondo i tempi previsti dal dlgs 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili di regioni ed enti locali.

MOTIVAZIONI comma 3

L'emendamento mira a consentire alle Province, visti i considerevoli tagli subiti alle proprie entrate, di poter applicare l'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione, computando tale voce come entrata valida ai fini del patto di stabilità interno.